

Presentazione opposizioni

a deliberazioni di Giunta o Consiglio comunale

alla Segreteria generale

Il sottoscritto
nato il a prov.
residente a prov.
via n. tel.

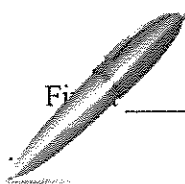
presenta opposizione

alla deliberazione giuntale/consiliare di data n. ai sensi dell'art. 183, comma 5, della legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, per le seguenti motivazioni:

Il presente ricorso è proposto per contestare la legittimità del provvedimento impugnato sotto diversi profili di violazione di legge, eccesso di potere e difetto di motivazione. In particolare, si deduce l'erronea applicazione della normativa di riferimento, la violazione dei principi di trasparenza, partecipazione, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, nonché l'omessa o insufficiente valutazione degli elementi di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione. Si evidenziano inoltre profili di irragionevolezza, difetto di istruttoria e carenza di adeguata motivazione, con conseguente lesione degli interessi e delle posizioni giuridiche del ricorrente. Per una compiuta esposizione dei fatti, dei motivi di diritto, delle censure formulate e delle richieste avanzate, si trasmette in allegato il testo integrale del ricorso, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente sintesi.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali allegata al presente modulo.

Data

Firma 

Firmato digitalmente da:

MARINI ALEX

Firmato il 17/07/2026 11:37

Seriale-Certificato: 2680962

Valido dal 11/08/2023 al 11/08/2026

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

Informativa sul trattamento dei dati personali
(artt. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679)

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e delle disposizioni della normativa nazionale, si informa che:

- a) Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Trento (email: segreteria_generale@comune.trento.it; sito web: <http://comune.trento.it>);
- b) Responsabile per la protezione dei dati è il Consorzio dei Comuni Trentini (email: servizioRPD@comunitrentini.it; sito web: <http://www.comunitrentini.it>);
- c) i dati vengono raccolti e trattati al fine di dare riscontro alle opposizioni alle deliberazioni di Consiglio comunale e di Giunta comunale;
- d) la base giuridica del trattamento consiste nell'esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico, ai sensi della normativa regionale in materia di ordinamento degli enti locali (legge della Regione Trentino Alto Adige n. 3/2018);
- e) i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali, attraverso procedure adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza;
- f) i dati possono essere comunicati a soggetti pubblici o privati che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso.
I dati non sono oggetto di diffusione né di trasferimento all'estero.
- g) i dati possono essere conosciuti dal responsabile e dagli autorizzati della Segreteria generale;
- h) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini del riscontro alle opposizioni alle deliberazioni di Consiglio comunale e di Giunta comunale. Non fornire i dati comporta l'impossibilità di dare riscontro alle opposizioni medesime;
- i) i dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito o della funzione di interesse pubblico e comunque a termini di legge;
- j) i diritti dell'interessato sono:
 - richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
 - ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
 - richiedere di conoscere l'origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata se il trattamento è effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
 - richiedere la portabilità dei dati;
 - aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
 - opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
 - proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.



Al dott. Franco Ianeselli
Sindaco del Comune di Trento

alla dott.ssa Lorenza Moresco
Segretaria generale del Comune di Trento

Trento, 17 luglio 2026

RICORSO IN OPPOSIZIONE EX ART. 183 CODICE DEGLI ENTI LOCALI
Richiesta di annullamento della deliberazione del Consiglio comunale di Trento n. 114
dell'8 luglio 2026 avente ad oggetto "STATUTO COMUNALE. MODIFICHE
CONCERNENTI LA CITTADINANZA DI COMUNITÀ"

1. Soggetto ricorrente e legittimazione

Il ricorso è presentato da Alex Marini,

in qualità di presidente dell'associazione di promozione sociale Più Democrazia in Trentino, con sede in Trento, iscritta al RUNTS repertorio 74337 e attualmente composta da 47 soci, una parte significativa dei quali residenti nel Comune di Trento.

L'associazione è da anni riconosciuta dall'Amministrazione comunale di Trento come soggetto qualificato in materia di partecipazione civica e istituti di democrazia locale. A conferma di ciò, l'Amministrazione invita annualmente l'associazione a presentare osservazioni e contributi nell'ambito dell'aggiornamento del PIAO, riconoscendone il ruolo consultivo e la competenza tecnica.

La legittimazione dell'associazione discende: dalla rappresentatività dei residenti coinvolti; dalla finalità statutaria di promozione della partecipazione democratica; dal riconoscimento istituzionale del ruolo consultivo; e dalla diretta incidenza della deliberazione impugnata sugli ambiti di attività dell'associazione.

2. Premesse e oggetto del ricorso

Il ricorso è presentato ai sensi dell'art. 183, comma 5, della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm. (Codice degli Enti Locali), che consente a ogni cittadino di proporre opposizione alle deliberazioni comunali entro il periodo di pubblicazione.

La deliberazione n. 114/2026 è stata pubblicata all'Albo telematico il 16 luglio 2026, data in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza integrale.

Il ricorso mira all'annullamento della deliberazione per: violazione dell'art. 101 Statuto comunale; mancata consultazione effettiva dei soggetti interessati; difetto di istruttoria; violazione degli obblighi internazionali sulla partecipazione degli stranieri; eccesso di potere e contraddittorietà; lesione del diritto di partecipazione dell'associazione ricorrente.

3. Principi e norme sulla partecipazione dei cittadini stranieri residenti

3.1 Obblighi internazionali

La legge 8 marzo 1994, n. 203 ha ratificato la Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica locale. L'art. 4 stabilisce che: *"Ciascuna Parte fa in modo che sforzi effettivi siano posti in atto per associare i residenti stranieri alle inchieste pubbliche, alle procedure di pianificazione ed agli altri processi di consultazione sulle questioni locali."*

La deliberazione impugnata, pur riguardando direttamente i residenti stranieri, non ha attivato alcuno sforzo effettivo di coinvolgimento.

3.2 Norme nazionali

Lo Statuto di autonomia impone il rispetto degli obblighi internazionali e dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento giuridico.

L'art. 8, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali) prevede che lo statuto comunale promuova forme di partecipazione dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti.

La delibera n. 114/2026 introduce un istituto simbolico, ma non promuove alcuna forma effettiva di partecipazione, né coinvolge i soggetti qualificati, non realizzando dunque alcuna inclusione effettiva, limitandosi a un riconoscimento simbolico.

4. Posizione dell'associazione Più Democrazia in Trentino

L'associazione, tra l'altro, ha storicamente sostenuto: il diritto dei residenti stranieri di promuovere l'attivazione degli istituti di democrazia diretta; il riconoscimento del diritto di voto nei referendum comunali ai soggiornanti di lungo periodo; la necessità di ridurre le barriere alla partecipazione; l'introduzione di strumenti di e-democracy per assicurare a tutti la possibilità di partecipare; la valutazione periodica dell'efficacia degli istituti partecipativi.

Il valore e la legittimità di alcune di queste proposte sono state formalmente riconosciute dal Comune con nota PEC del 6 maggio 2026, prot. C_L378|RFS001|0176965.

Il 7 maggio 2026, in risposta alla nota di cui sopra, l'associazione ha chiesto di visionare bozze e documenti preparatori relativi alle modifiche statutarie. Non ha ricevuto alcuna risposta.

La deliberazione è stata appresa solo tramite gli organi di stampa il giorno successivo all'approvazione.

5. Violazioni procedurali e difetti della consultazione pubblica

5.1 Consultazione irregolare ex art. 101 Statuto comunale

La delibera afferma che la proposta è stata pubblicata con avviso pubblico dal 24.04.2026 al 04.05.2026 e che non sono pervenute osservazioni.

A tal riguardo si rileva: la consultazione è stata priva di adeguata pubblicità; nessuna comunicazione è stata inviata ai soggetti qualificati; la stampa locale non ha dato notizia della riforma statutaria; i tempi sono stati irragionevolmente brevi; non è stata attivata alcuna forma di coinvolgimento dei gruppi vulnerabili.

La deliberazione n. 114/2026, nelle sue premesse, sottolinea un dato rilevante: nel Comune di Trento i ragazzi stranieri sotto i 18 anni rappresentano il 14,4% della popolazione giovanile, pari a quasi 3.000 individui (Rapporto Infanzia e Adolescenza, 2023).

Questo dato è utilizzato dall'Amministrazione per evidenziare l'importanza del tema dell'inclusione e dell'interculturalità. Tuttavia, proprio la presenza di una platea così ampia di destinatari diretti della misura rende statisticamente implausibile che una consultazione pubblica correttamente progettata e adeguatamente pubblicizzata possa concludersi con zero osservazioni.

La totale assenza di contributi non è un fatto neutro: è un indicatore oggettivo del carattere puramente formale della modalità di consultazione scelta che non poteva che portare al suo fallimento.

In un contesto in cui: migliaia di residenti stranieri sono direttamente interessati; numerose associazioni operano sul territorio; la questione è rilevante per la comunità scolastica, educativa e sociale; esiste un'associazione qualificata come Più Democrazia in Trentino che da anni interviene su questi temi e che aveva formalmente chiesto di essere coinvolta; la probabilità che nessun soggetto presenti osservazioni è, sul piano logico e statistico, prossima allo zero, se la consultazione è stata effettivamente portata a conoscenza dei destinatari.

La statistica, dunque, non è un elemento accessorio: è la certificazione del carattere meramente formalistico della consultazione.

La correlazione tra: numeri elevati di potenziali interessati, assenza totale di contributi, mancanza di qualsiasi forma di comunicazione attiva, tempi irragionevolmente brevi, assenza di coinvolgimento dei soggetti qualificati, dimostra che la consultazione non ha raggiunto il suo scopo e non ha rispettato i principi consolidati di partecipazione pubblica.

In altri termini: più è ampia la platea dei destinatari, più l'assenza di osservazioni è sintomo di una consultazione inefficace.

La statistica diventa quindi un elemento probatorio del vizio sostanziale del procedimento.

Questa conclusione è perfettamente coerente con le linee guida nazionali (Partecipa.gov.it), che indicano come obiettivo primario della consultazione la generazione di consapevolezza, l'attivazione dei gruppi vulnerabili, la comunicazione mirata e la rimozione delle barriere informative.

Nessuno di questi obiettivi è stato realizzato.

5.2 Violazione delle linee guida nazionali sulla consultazione pubblica

Le Linee guida sulla consultazione adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e pubblicate sulla piattaforma nazionale Partecipa.gov.it richiedono: trasparenza pre-consultazione; campagne informative; linguaggio semplice; coinvolgimento dei gruppi sottorappresentati; tempi adeguati (8-12 settimane); superamento del digital divide.

Nessuno di questi principi è stato rispettato.

5.3 Difetto di istruttoria

Il Comune non ha: valutato le proposte dell'associazione; coinvolto i soggetti direttamente interessati; analizzato l'impatto della misura; considerato alternative di modifica statutaria più efficaci.

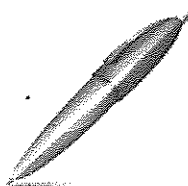
6. Motivazione del ricorso

La deliberazione n. 114/2026 deve essere annullata perché: adottata in violazione dell'art. 101 Statuto comunale; priva di consultazione effettiva; lesiva dei diritti di partecipazione dell'associazione ricorrente; in contrasto con obblighi internazionali; caratterizzata da difetto di istruttoria; contraddittoria rispetto agli obiettivi dichiarati.

Tutto ciò premesso,

si chiede alla Giunta comunale:

- di accogliere il presente ricorso in opposizione;
- di annullare la deliberazione n. 114 dell'8 luglio 2026;
- di riattivare un procedimento conforme ai principi di consultazione pubblica;
- di garantire il coinvolgimento dell'associazione Più Democrazia in Trentino e delle formazioni sociali potenzialmente interessate;
- di garantire l'informazione e il coinvolgimento dei residenti stranieri, dei nuclei familiari e delle associazioni di cui fanno parte.



Firmato digitalmente da:

MARINI ALEX

Firmato il 17/07/2026 11:39

Seriale Certificato: 2680962

Valido dal 11/08/2023 al 11/08/2026

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA